

## DELIBERA N. 224/24/CONS

### ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VILLADEATI (AL) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta*”;

regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”, la quale, nel rinviare alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, concernente le elezioni regionali in Lazio e Lombardia dello scorso anno, trova applicazione alle elezioni regionali in Piemonte, attesa l’affinità delle consultazioni elettorali;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTA la nota del 30 maggio 2024 (prot. n. 0151095) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Villadeati per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco Francesco Azzalin con riferimento alla diffusione *“attraverso la chat denominata Viva Villadeati”* di due manifesti recante la dicitura *“Villadearti”* e il logo del Comune relativi ad eventi del 19 e del 25 maggio 2024 e all’indicazione su uno dei manifesti *“come punto di contatto per informazioni e prenotazioni un numero di telefono cellulare a cui risponde il Vice Sindaco”*. Il Comitato, nell’ambito dell’istruttoria ha accertato che *“la rassegna annuale [...] Villadearti raccoglie una serie di iniziative a carattere culturale e di promozione del territorio”* e che *“non risulta pubblicizzazione della stessa sul sito dell’ente”* e, preso atto *“dell’adeguamento spontaneo in quanto il Comune ha proceduto alla copertura dei loghi”*, ha proposto l’archiviazione della segnalazione in quanto, all’esito dell’istruttoria, *“i profili di violazione dell’art 9 si ritengono superati dalla copertura dei loghi”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 24 maggio 2024 con la quale il Comune di Villadeati ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la rassegna *“Villadearti”* raccoglie una serie di iniziative a carattere culturale e di promozione del territorio che *“costituisce svolgimento di innegabili funzioni istituzionali dell’ente [...] pienamente legittime”*;
- la comunicazione istituzionale della rassegna viene svolta nel rispetto dei requisiti di impersonalità e di indispensabilità;
- ad ogni buon conto, il logo del Comune è stato rimosso dal manifesto di promozione dell’evento del 25 maggio 2024;

PRESA VISIONE delle locandine oggetto di segnalazione diffuse sulla chat denominata *“Viva Villadeati”* e relative ad eventi della rassegna *“Villadearti”*, allegate alla documentazione istruttoria e della locandina cui fa riferimento il Comune di Villadeati nelle proprie controdeduzioni relativa all’evento del 25 maggio 2024;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento alle due locandine relative agli eventi *“VilladearTi”*, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori svolti dal competente

Comitato non evidenziano elementi di riconducibilità della diffusione tramite la chat “Viva Villadeati” all’amministrazione comunale di Villadeati;

PRESO ATTO che, come accertato dal competente Comitato, la rassegna “VilladearTi” non risulta pubblicizzata sul sito istituzionale dell’ente;

RILEVATO che la pubblicizzazione dell’evento previsto per il 25 maggio 2024 nell’ambito della rassegna “VilladearTi” attraverso l’affissione di una sola locandina recante un piccolo logo dell’ente non presenta il requisito di impersonalità cui l’art. 9 della legge n. 28/2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Villadeati e dagli accertamenti effettuati dal competente Comitato, l’ente ha provveduto a rimuovere il logo dal manifesto in questione, allegando la relativa documentazione fotografica;

RITENUTO che la rimozione del logo dalla locandina in questione configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Villadeati e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba